Deliberazione n. SCCLEG/13/2026/PREV

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti
Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato

presieduta dal Presidente Manuela Arrigucci;
composta dai Magistrati: Maria Luisa Romano, Carmela Mirabella, Nicola Bontempo *(relatore),* Luigi Caso, Mauro Oliviero, Laura Cafasso, Rosalba Di Giulio, Marco Boncompagni, Benedetta Cossu, Giuseppe Teti, Daniele Bertuzzi, Fabia D'Andrea, Rossella Bocci, Valeria Franchi, Filippo Izzo, Laura Monfeli, Renato Catalano, Ottavio Caleo, Annalaura Leoni, Nunzio Mario Tritto, Elisabetta Conte, Federica Pasero, Bruno Lomazzi, Massimo Lupi, Francesco Magno, Emanuele Petronio e Andrea Di Renzo;

nell'adunanza del 7 maggio 2026

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;
VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, come successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 3, commi 1, 2 e 2-*bis*;
VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 27;
VISTO il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 2026 avente ad oggetto la promozione, a scelta, dell'Ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio della Marina militare in servizio permanente effettivo, XXX, al grado di Ammiraglio ispettore capo; trasmesso all'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, ai fini del controllo preventivo di legittimità ex art. 3 legge n. 20 del 1994, con la nota del 12 marzo 2026 n. 11689 di prot. dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa, pervenuta in pari data;

VISTA la relazione in data 29 aprile 2026 con la quale il Magistrato istruttore, Cons. Nicola Bontempo, ha proposto al Consigliere delegato il deferimento al Collegio della pronuncia sulla legittimità del suddetto decreto;

VISTA la nota del 29 aprile 2026 con la quale il Consigliere delegato dell'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, Cons. Luca Fazio, condividendo la relazione del Magistrato istruttore, ha trasmesso gli atti al Presidente della Sezione con richiesta di deferimento alla Sezione centrale di controllo di legittimità;

VISTA l'ordinanza del 29 aprile 2026 n. 27603 di prot., con cui il Presidente della Sezione ha convocato la stessa nell'adunanza pubblica ai fini dell'esame e della pronuncia sul visto e la registrazione del citato decreto;

VISTA la nota del 29 aprile 2026 n. 27605 di prot., con cui la Segreteria della Sezione ha comunicato detta ordinanza al Ministero della difesa, al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la nota pervenuta in data 4 maggio 2026, ed acquisita al protocollo della Sezione in pari data al n. 28078, con cui il Ministero della difesa - Ufficio legislativo ha trasmesso memoria difensiva con n. 4 documenti allegati ed ha comunicato i nominativi dei rappresentanti dell'Amministrazione designati a partecipare all'adunanza;

VISTO il decreto del 4 maggio 2026 n. 28310 di prot., con cui il Presidente della Sezione, a parziale modifica della propria ordinanza n. 27603 del 29 aprile 2026 cit., ha nominato quale relatore per l'adunanza pubblica il Cons. Nicola Bontempo;

VISTA la comunicazione a mezzo posta elettronica del 5 maggio 2026, acquisita al protocollo della Sezione in pari data al n. 28765, con cui l'Ufficio centrale di bilancio

presso il Ministero della difesa (di seguito UCB) ha comunicato il nominativo del proprio rappresentante designato a partecipare all'adunanza pubblica;
PRESENTI all'adunanza in rappresentanza delle Amministrazioni: per il Ministero della difesa, il Contrammiraglio Massimo Rosas, Vicecapo Ufficio legislativo, ed il Colonnello (AM) Antonio Michele Vitale, Capo Servizio affari giuridici della Direzione generale per il personale militare; per il Ministero dell'economia e delle finanze - UCB presso il Ministero della difesa, la dott.ssa Nadia Palmeri, Dirigente Ufficio II del citato UCB, assistita dalla dott.ssa Valeria Tallarita;
UDITO il relatore, Cons. Nicola Bontempo;
UDITI i rappresentanti delle Amministrazioni intervenuti, come da verbale d'adunanza; con l'assistenza della dott.ssa Maria Stefania Forteleoni, in qualità di segretario di adunanza;
RITENUTO e CONSIDERATO in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Il 12 marzo 2026, con nota in pari data prot. n. 11689 dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa, è pervenuto all'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, ai fini del controllo preventivo di legittimità, il decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2026 (d'ora in avanti d.P.R.) con il quale l'Ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio della Marina militare (d'ora in avanti M.M.) in servizio permanente effettivo (d'ora in avanti s.p.e.) XXX è promosso, a scelta, al grado di Ammiraglio ispettore capo, con anzianità di grado e decorrenza amministrativa 1° gennaio 2026.
2. A corredo del d.P.R. sono stati trasmessi: (a) attestato dell'avvenuta delibera del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2026; (b) determina dirigenziale 20 gennaio 2026 di formazione per il 2026, ex art. 1067, comma 1, lett. b), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare; d'ora in avanti *C.O.M.*), del quadro di avanzamento, a scelta, al grado di Ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio della M.M. in s.p.e.; (c) scheda biografica dell'Ammiraglio ispettore XXX; (d) verbale n. 1 della Commissione di vertice della M.M. (comprendente proposta di graduatoria dell'Ammiraglio ispettore capo XXX, attribuzione dei punteggi ai candidati,

graduatoria, schede valutative dei componenti della Commissione relative al candidato promosso); (e) schede valutative dei componenti della Commissione relative ai valutati non promossi.

3. La trasmissione del d.P.R. in discorso costituisce la ripresentazione al controllo del decreto stesso, che, presentato una prima volta il 2 febbraio 2026, era stato restituito dall'Ufficio di controllo, con nota del 3 marzo 2026 prot. n. 9360, sulla base della considerazione che "*la documentazione a corredo dello stesso è risultata ampiamente incompleta*". In particolare, l'Ufficio aveva rilevato che: "*il verbale della Commissione di vertice della M.M. del 20 ottobre 2025 qui trasmesso risulta ampiamente carente, mancando: la proposta di graduatoria citata nella relazione dell' Amm. XXX, la graduatoria formata dalla Commissione stessa (seppure espressamente richiamata nel verbale), le valutazioni dei componenti della Commissione relative agli altri Ufficiali (oltre XXX) dichiarati idonei; l'attribuzione dei punteggi ai candidati (v. artt. 1057 e 1058 C.O.M.); gli atti (eventualmente) acquisiti e valutati dalla Commissione alla stregua dei quali i componenti della stessa hanno operato le proprie valutazioni, ivi inclusi gli atti (eventualmente) acquisiti e valutati dalla Commissione alla stregua dei quali i componenti della stessa (salvo l'Amm. XXX) hanno valutato che, a fronte del processo penale pendente a carico dell'Ufficiale (in relazione al quale lo stesso ha subito sospensione dal servizio ex art. 915, co. 1, C.O.M.) i propri giudizi positivi siano "non inficiati da provvedimenti già vagliati sotto il profilo giudiziario e disciplinare*".

4. Nel ripresentare il provvedimento in parola l'Amministrazione, in relazione alla documentazione acquisita al procedimento, e segnatamente alla ricordata pendenza penale, ha inteso, anzitutto, precisare, in punto di fatto, che "*la documentazione a corredo del provvedimento in oggetto è: - il Verbale n. 1 (composto da 16 pagine) della Commissione di vertice della Marina (di seguito, "Commissione"), che comprende: proposta di graduatoria dell'Amm. XXX (pag. 5 del Verbale); attribuzione dei punteggi ai candidati (pag. 7 del Verbale); graduatoria formata dalla Commissione (pag. 8 del Verbale); schede valutative dei componenti della Commissione relative al candidato promosso (da pagina 9 a pagina 16); - le schede valutative dei componenti della Commissione relative ai valutati non promossi.*"; aggiungendo che "*la «documentazione personale dei valutandi», anche in considerazione di quanto detto al punto precedente, tenuto conto dell'eccessiva mole cartacea (migliaia di pagine), non viene inviata, rimanendo comunque disponibile l'Amministrazione a trasmetterla qualora codesta Corte dei conti dovesse ritenere necessaria una sua consultazione*".

In secondo luogo, l'Amministrazione, sempre al riguardo del materiale istruttorio del procedimento valutativo svolto dalla Commissione, ha precisato che:

- circa "*gli atti valutati dalla Commissione alla stregua dei quali i componenti della stessa hanno operato i propri giudizi…, così come previsto dall'articolo 1032 del C.O.M., i componenti della Commissione esprimono i propri giudizi sulla base degli elementi risultanti dalla "documentazione personale del valutando" (c.d. "documentazione caratteristica"), tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 1093 dello stesso C.O.M.*";
- "*tali documenti sono gli unici "elementi materiali" a supporto delle valutazioni fatte dai componenti della Commissione, rimanendo garantita l'ampia discrezionalità tecnica che gli stessi hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare valutato*";
- quanto all'"*eventuale effetto della valutazione a fronte del processo penale pendente a carico dell'Ammiraglio ispettore XXX… non sussiste ulteriore documentazione agli atti del procedimento di promozione dalla quale si evince che i giudizi positivi siano stati "non inficiati da provvedimenti già vagliati sotto il profilo giudiziario e disciplinare*";
- "*dalle motivazioni a base del giudizio si evince che, sulla base della documentazione agli atti (che è quella di cui all'articolo 1032 del C.O.M. e non altra), ciascun componente della Commissione non ha rilevato elementi tali da inficiare "l'eccellente profilo" e le "qualità*".

5. L'UCB, per quanto concerne i profili di propria competenza, ha emesso visto di regolarità contabile ex art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, con nota del 20 febbraio 2026 prot. n. 7153; successivamente, a seguito della restituzione del provvedimento da parte dell'Ufficio di controllo e della ripresentazione dello stesso da parte dell'Amministrazione, ha provveduto, con nota del 20 marzo 2026 prot. n. 14433, a confermare il visto già rilasciato.

6. Il 29 aprile 2026 il Magistrato istruttore, ritenendo che il decreto non potesse essere ammesso al visto e alla conseguente registrazione e che l'esame e la valutazione dello stesso dovessero, perciò, essere deferiti alla sede collegiale, trasmetteva gli atti al Consigliere delegato, unitamente alla propria relazione, chiedendo il deferimento della questione all'esame del Collegio, previa convocazione dell'Amministrazione in adunanza pubblica.

Osservava, in estrema sintesi, il Magistrato istruttore come il d.P.R. in esame, e gli atti

presupposti, si palesassero affetti da evidente difetto di istruttoria in riferimento a fatti e circostanze rilevanti, da travisamento ed erronea valutazione dei fatti e, conseguentemente, da difetto e/o insufficienza e/o incongruità della motivazione.
In particolare, la relazione di deferimento del Magistrato istruttore rilevava come la Commissione – pur a fronte della circostanza dell'essere stato il XXX rinviato a giudizio ed essere in atto imputato in un giudizio penale dinanzi al Tribunale di Taranto per il reato di turbativa d'asta (per il quale era stato in precedenza attinto da misure restrittive personali che ne avevano determinato la sospensione dall'impiego ex art. 951 C.O.M.), e pur debitamente informata in proposito dal relatore, Amm. isp. capo XXX (che, tra l'altro, evidenziava come "*tale situazione in corso potrebbe non essere conciliabile con l'eventualità che l'Amm. XXX possa assumere ruoli apicali presso le maggiori Stazioni Appaltanti della Difesa*"; considerazione perfettamente in linea con le valutazioni ex lege rimesse alla Commissione, atteso che, ex art. 1032 C.O.M., il giudizio di avanzamento degli ufficiali va operato giusta la presenza dei particolari requisiti ex art. 1093, e, dunque, del possesso, per generali e ammiragli "*in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado*", dei "*requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado*", e tenendo conto "*di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare*") – avesse tralasciato di svolgere, come avrebbe potuto e dovuto fare, qualunque approfondimento istruttorio sui fatti oggetto del procedimento penale. La relazione di deferimento rilevava, vieppiù, come i componenti della Commissione stessa (eccetto il relatore) si fossero limitati a dichiarare – apoditticamente ed in contrasto non spiegato col dato secondo cui trattavasi di vicenda tuttora *sub iudice* – i propri giudizi sull'Ufficiale "*non inficiati da provvedimenti già vagliati sotto il profilo giudiziario e disciplinare*", senza svolgere alcuna valutazione, e di conseguenza fornire alcuna motivazione, sul perché i fatti contestati non incidessero sul possesso dei richiamati stringenti requisiti richiesti ai fini dell'avanzamento, tanto più al grado apicale di che trattasi, e in difetto di qualsiasi emergenza istruttoria che potesse valere a supportare una tale conclusione. Infatti, nessun atto o documento la Commissione risulta aver acquisito, e quindi ha potuto valutare, in ordine al procedimento penale pendente o al conseguente procedimento disciplinare, tant'è che la nota del 12 marzo 2026 n. 11689 cit. di ripresentazione del decreto specificava, in

riferimento alle carenze rilevate dall'Ufficio di controllo in sede di originaria restituzione, che "*… come previsto dall'articolo 1032 del C.O.M., i componenti della Commissione esprimono i propri giudizi sulla base degli elementi risultanti dalla "documentazione personale del valutando" (c.d. "documentazione caratteristica")*", che "*tali documenti sono gli unici "elementi materiali" a supporto delle valutazioni fatte dai componenti della Commissione*", che quanto all'"*eventuale effetto della valutazione a fronte del processo penale pendente a carico dell'ammiraglio ispettore XXX… non sussiste ulteriore documentazione agli atti del procedimento di promozione dalla quale si evince che i giudizi positivi siano stati "non inficiati da provvedimenti già vagliati sotto il profilo giudiziario e disciplinare*", e che "*dalle motivazioni a base del giudizio si evince che, sulla base della documentazione agli atti (che è quella di cui all'articolo 1032 del C.O.M. e non altra), ciascun componente della Commissione non ha rilevato elementi tali da inficiare «l'eccellente profilo» e le «qualità»*".

7. Con nota del 29 aprile 2026 il Consigliere delegato dell'Ufficio di controllo ha trasmesso la relazione del Magistrato istruttore, ai fini del successivo deferimento al Collegio, al Presidente della Sezione, il quale, quindi, con ordinanza del 29 aprile 2026, comunicata all'Amministrazione dalla Segreteria in pari data, ha convocato l'adunanza.

8. In data 4 maggio 2026, con nota acquisita al protocollo della Sezione in pari data al n. 28078, l'Amministrazione della difesa, nell'indicare i propri rappresentanti che avrebbero partecipato all'adunanza, ha trasmesso una memoria difensiva unitamente a n. 4 documenti, come di seguito indicato:

- "*allegato 1: stralcio SIMPERS e copia del decreto di sospensione precauzionale*" (SIMPERS è l'acronimo di Sistema Informativo Militare del Personale, piattaforma informatica utilizzata dalla M.M. per la gestione dei dati matricolari e, quindi, per materializzare ed alimentare il "documento unico matricolare" di cui all'art. 683 e segg. del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*", d'ora in avanti TUOM, dal quale risulta la "*sosp. impiego per motivi penali*" dal 20 febbraio 2020 al 7 marzo 2020);
- "*allegato 2: schema organigramma Stato maggiore della Marina*" (stralcio SMM-ORD-01 Ordinamento dello Stato maggiore della M.M., edizione 2024, cap. 24 "Ufficio commissioni di avanzamento per gli ufficiali (MARICAU)" e grafico organigramma "Organizzazione dell'area centrale della Marina");

- "*allegato 3: richiesta di emissione decreto di sospensione dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 1393 del Codice dell'ordinamento militare*" (nota del 28 aprile 2020 dal Comando Logistico della M.M. (MARICOMLOG) alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa (PERSOMIL), recante concordamento su proposta formulata dal Comandante di corpo dell'Ufficiale in questione di "rinvio del procedimento disciplinare al termine della definizione del giudizio penale ai sensi del art. 1393 COM"; susseguente determina PERSOMIL del 19 maggio 2020 di rinvio dell'esame disciplinare e relativa nota di comunicazione a MARICOMLOG del 21 maggio 2020);
- "*allegato 4: lettera di invio alla Direzione generale per il personale militare del decreto di rinvio a giudizio*" (nota del 09 ottobre 2023 da Stato maggiore M.M. - Ufficio generale affari legali a PERSOMIL, senza allegati, con cui "*si trasmette, in allegato, per gli aspetti di competenza, il provvedimento adottato dal g.u.p. del Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento penale in argomento, trasmesso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce in data 09.10.2023*").

Nella memoria l'Amministrazione della difesa ha controdedotto a quanto riportato nella relazione di deferimento sostenendo la legittimità della promozione dell'Ufficiale di che trattasi ad Ammiraglio ispettore capo e confutando le contestazioni di carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Ha dedotto che:

- a) a fronte della pendenza del giudizio trova applicazione la presunzione di innocenza ex art. 27 Cost. e l'art. 1051 C.O.M., come novellato ex legge 9 agosto 2024, n. 114, non considera (più) il rinvio a giudizio per delitto non colposo quale causa ostativa all'avanzamento (più precisamente all'inserimento nell'aliquota di avanzamento ex art. 1050 C.O.M.), richiedendo a tal fine almeno una condanna in primo grado; di talché subordinare la promozione alla valutazione di una condotta basata sulla sola imputazione, e al di fuori di una pronuncia almeno di primo grado, sarebbe in contrasto con la volontà del legislatore;
- b) non ricorre alcun difetto di istruttoria in quanto lo Stato Maggiore M.M. – e, quindi, attraverso l'Ufficio Commissioni di Avanzamento Ufficiali M.M. (MARICAU), struttura di supporto alle commissioni di avanzamento operante alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore M.M. (v. allegato n. 2 alla memoria), la Commissione stessa (in adunanza definita dall'Amministrazione financo organo che "*dal Capo di stato maggiore*

dipende") – era aggiornato sullo stato del procedimento (v. allegato 4 cit.: decreto che dispone il giudizio), e comunque lo era la Marina militare (come si evincerebbe dall'allegato 3*: sospensione dell'azione disciplinare ex art. 1393*); e la Commissione era pienamente a conoscenza della situazione penale e disciplinare del valutando, in quanto la sospensione dall'impiego connessa a procedimento penale risultava (v. allegato 1 cit.: stralcio SIMPERS e decreto di sospensione) dalla documentazione matricolare del medesimo valutando da essa esaminata (v. verbale);

- c) ai sensi dell'art. 1058 C.O.M., ove il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale o corrispondente, il punto di merito assegnato a ciascun valutando, che determina la graduatoria, è unico in relazione all'insieme di tutti gli "elementi" (fisico-caratteriali e morali, professionali, intellettuali, attitudinali) indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d), non essendo perciò richiesta una valutazione (e motivazione) analitica per ogni singola voce;

- d) la recente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 9819/2024) confermerebbe la correttezza della posizione dell'Amministrazione, avendo affermato che la semplice esistenza di un precedente penale possa di per sé costituire elemento ostativo alla promozione, dovendo ritenersi che sia necessaria una motivazione da cui emerga che la Commissione di avanzamento abbia tenuto in considerazione i precedenti penali;

- e) stante la chiara distinzione fra grado ed impiego, come previsto dall'art. 851 C.O.M., secondo cui "*il grado è indipendente dall'impiego*", la promozione riguarda lo status dell'ufficiale e l'idoneità astratta al comando, non la sua assegnazione specifica; di talché è irrilevante, ai fini della promozione, il futuro impiego dell'ufficiale, che esula quindi dalle competenze (e dalle valutazioni) della Commissione e sono vieppiù inconferenti le criticità in proposito prospettate, in sede di Commissione, dal relatore Ammiraglio XXX in riferimento alla possibile assegnazione del XXX a stazioni appaltanti.

Pertanto, l'Amministrazione della difesa, ritenendo pienamente legittimo il provvedimento di promozione *de quo* – poiché conforme al dettato dell'art. 1051 C.O.M., frutto di un'istruttoria completa che ha analizzato l'intera documentazione personale, inclusi i fatti penali pendenti, e debitamente motivato attraverso la assegnazione collegiale del punto di merito sintetico – ha concluso chiedendo l'ammissione del decreto all'esame al visto ed alla conseguente registrazione.

9. In sede di adunanza, dopo l'esposizione del Consigliere relatore, sono intervenuti, come da verbale d'adunanza, i rappresentanti dell'Amministrazione della difesa, i quali hanno ribadito ed ulteriormente illustrato le argomentazioni formulate in memoria, fornendo altresì i chiarimenti richiesti dai componenti del Collegio. In particolare, hanno precisato, anche a parziale correzione di quanto in proposito riportato nella memoria scritta, che, in seguito all'imputazione penale dell'Ammiraglio XXX, l'Amministrazione ebbe a disporre il rinvio dell'avvio del procedimento disciplinare all'esito del procedimento penale, avvalendosi della facoltà al riguardo prevista dall'art. 1393 C.O.M. Inoltre, per quanto attiene alla documentazione relativa al citato procedimento penale, l'Amministrazione ne ha ribadito la disponibilità da parte della Commissione sulla base dell'intercorso "*flusso documentale*" già richiamato in memoria (relativo al differimento del vaglio disciplinare e al decreto che dispone il giudizio), nonché sulla scorta della relazione organizzativa che esisterebbe tra lo Stato maggiore M.M. e la Commissione, tramite il MARICAU cit., o perché la Commissione sarebbe organo che "*dal Capo di stato maggiore dipende*"; anche se ha dovuto altresì dare atto in adunanza che "*Nel fascicolo non troverete il procedimento penale perché quello non c'è, ma posso garantire che tutte le carte sono state girate per lo Stato maggiore e ci sono le lettere che sono andate a Persomil e sono tornate, e non solo, ci sono anche le lettere interne tra l'Ufficio di consulenza legale di Taranto e di Napoli e l'Ufficio affari giuridici di Roma che dipende, al pari della Commissione, dallo Stato maggiore*".
Depositava, altresì, ulteriore documentazione, costituita da stralcio del documento matricolare e interrogazione del sistema "SIMPERS – Gestione Documento Matricolare" (in cui, peraltro, il XXX è indicato come Ammiraglio ispettore capo, cioè già col grado conferitogli col decreto in esame) da cui emergerebbe, sia pure non dettagliatamente per ragioni di privacy, ma in maniera inequivoca, evidenza della sospensione obbligatoria dal servizio con la relativa durata.
Inoltre, nel corso dell'adunanza, i rappresentanti dell'Amministrazione chiedevano di essere autorizzati a contattare i propri uffici al fine di recuperare il decreto che dispone il giudizio, contenente il capo di imputazione, richiesto dal Presidente del Collegio, non allegato alla memoria. Pertanto, il Presidente disponeva una breve sospensione dell'adunanza, all'esito della quale il Collegio acquisiva agli atti la documentazione *medio tempore* inviata a mezzo posta elettronica dall'Amministrazione alla Segreteria della

Sezione, costituita dal decreto che dispone il giudizio ex art. 429 del codice di procedura penale, emesso il 15 settembre 2023 dal g.u.p. del Tribunale di Taranto a carico del XXX ed altri in relazione al procedimento penale n. 1386/2016 Registro Generale delle Notizie di Reato.

10. È, altresì, intervenuto in adunanza il rappresentante dell'UCB, per riferire che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 123 del 2011, tenuto conto della copertura finanziaria in bilancio, aveva emesso in data 20 febbraio 2026 il visto di regolarità contabile e che, a seguito della restituzione del provvedimento da parte dell'Ufficio di controllo della Corte dei conti e della susseguente ripresentazione dello stesso da parte dell'Amministrazione, ha provveduto con nota del 20 marzo 2026 a confermare il visto già rilasciato.

DIRITTO

1. È all'esame del Collegio la valutazione relativa alla legittimità, e quindi alla ammissibilità al visto e conseguente registrazione, del d.P.R. del 30 gennaio 2026 con cui l'Ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio della Marina militare in servizio permanente effettivo XXX è promosso, a scelta, al grado di Ammiraglio ispettore capo, con anzianità di grado e decorrenza amministrativa 1° gennaio 2026.

2. In via preliminare il Collegio rileva che il d.P.R. in parola è stato adottato, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri – stante la previsione del comma 1 dell'art. 1070 C.O.M. *(Promozioni degli ufficiali)*, secondo cui "*La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti* [in tal senso v. altresì l'art. 1, comma 1, lett. n), legge 12 gennaio 1991, n. 13] *e, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti*"; e stante la corrispondenza del grado di Ammiraglio ispettore capo a quello di Generale di corpo d'armata (v. art. 628, comma 1, lett. 1), C.O.M.) – ed è, pertanto, assoggettato al controllo preventivo di legittimità di questa Corte ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), legge n. 20/1994.

3. Venendo al merito della questione va rilevato che il *thema decidendum* è costituito dalla valutazione della legittimità o meno del d.P.R. in esame, che ha decretato la promozione dell'Ufficiale in questione, e dei relativi atti presupposti e preliminari del procedimento di avanzamento (segnatamente: il verbale n. 1 del 20 ottobre 2025 della

Commissione di vertice della M.M., con valutazioni, giudizi, punteggi e conseguente graduatoria ivi risultanti; l'atto di approvazione dello stesso da parte del Ministro della difesa; e la determinazione dirigenziale 20 gennaio 2026 di formazione per il 2026 del quadro di avanzamento, a scelta, al grado di Ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio della M.M. in s.p.e. ex art. 1067, comma 1, lett. b), C.O.M.) a fronte dell'ipotizzato difetto di istruttoria in riferimento a fatti e circostanze rilevanti (la pendenza a carico dell'Ufficiale di un giudizio penale per turbativa d'asta, a seguito del rinvio a giudizio disposto dal g.u.p.), da travisamento ed erronea valutazione dei fatti e, conseguentemente, da difetto e/o insufficienza e/o incongruità della motivazione.

Ebbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie il d.P.R. di che trattasi, e gli atti presupposti e preliminari, non siano conformi a legge e che perciò il d.P.R. stesso non possa essere ammesso al visto ed alla conseguente registrazione.

In proposito si osserva quanto di seguito.

4. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1030 C.O.M. "*L'avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente titolo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare*." e che ex art. 1031 C.O.M. esso "*… ha luogo:* [tra l'altro]*… b) a scelta...*".

4.1 Nei confronti degli ufficiali all'uopo valutabili poiché compresi nelle apposite aliquote di avanzamento ex artt. da 1050 a 1054 C.O.M. l'"*avanzamento a scelta*" – in merito al quale i giudizi, come disposto dagli artt. 1034 e 1036 C.O.M., sono espressi, per gli "*ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti*" (tale è quello di Ammiraglio ispettore rivestito dall'Ufficiale *de quo,* ex art. 628, comma 1, lett. h), C.O.M.), dalle Commissioni di vertice costituite presso ciascuna Forza Armata (gli artt. 1038 e 1041 C.O.M. prevedono la composizione di quella della M.M.) – è disciplinato dagli artt. 1057 e 1058 C.O.M.

In particolare, secondo l'art. 1057 C.O.M. *(Sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali)*, "*Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali… discende da un'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalità e i criteri stabiliti dalla presente sezione… promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo…* [e]*… si articola in due fasi, entrambe a carattere collegiale. La prima fase è diretta ad accertare, ai sensi dell'articolo 1058, commi 1 e 2, l'idoneità di ciascun ufficiale*

all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase, caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1058, commi 4, 5, 6 e 7, è volta a determinare, attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini sono possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo; sulla base di detto punteggio, è conseguentemente formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei. 4. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei".

Il successivo art. 1058 C.O.M. (*Giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito*), disciplinando ulteriormente sul piano procedurale l'attività delle commissioni di avanzamento (ed i relativi giudizi), stabilisce che esse procedono "*dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento*" e che a "*ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo*".

Lo stesso art. 1058 C.O.M. prosegue stabilendo che "*5. Il punto di merito è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono*" e prevedendo che "*7. Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente* [ex art. 629 C.O.M. cit. il grado di Ammiraglio ispettore rivestito dall'Ufficiale *de quo* corrisponde a quello di Generale di divisione], *ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione*".

Il rinvio operato dal comma 7 cit. agli "*elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d)*" è riferito a "*ciascun complesso di elementi*" indicato dal precedente comma 5 dello stesso art. 1058 C.O.M. come segue: "*a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione*".

L'art. 710 del "*regolamento*" (i.e. d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, recante il "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*", TUOM), cui il comma 8 dell'art. 1058 C.O.M. rinvia per le "*ulteriori modalità e i criteri riguardanti la procedura e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali*", regolamenta – ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità e della successiva attribuzione dei punti di merito "*in ordine alle quattro categorie di requisiti previste dall'articolo 1058 del codice*" (i quali, come detto, ex art. 1058 C.O.M., per gli "*ufficiali aventi grado di generale di divisione o… corrispondente…* [sono]… *considerati nel loro insieme*") – il relativo "*Procedimento di votazione*", all'uopo stabilendo che: "*I voti sono attribuiti in forma palese e in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente vota per ultimo.*"; "*La votazione è preceduta, per ciascun ufficiale, da un approfondito esame collegiale delle sue qualità e capacità…* [che]… *può essere svolto anche a seguito di elementi esposti da uno o più membri nominati dal presidente.*"; "*La commissione esprime innanzitutto il giudizio sull'idoneità… Successivamente la commissione, osservando le modalità stabilite dall'articolo 1058 del codice e previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'articolo 1058, comma 4, del codice e, sulla base del punto attribuito, compila la relativa graduatoria di merito*".

4.2 Una volta chiarito che ex artt. 1057 e 1058 C.O.M. il "*giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali… discende da un'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni… promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito…* [la quale, dopo che nella prima delle due fasi in cui si articola il giudizio stesso è stata decisa]… *l'idoneità di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore…* [deriva dalla circostanza che] "*a ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta* ["*in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme*"] *e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito*", occorre considerare, in ordine agli elementi in base ai quali i giudizi debbono essere formulati ai fini dell'avanzamento, quanto appresso.

In proposito l'art. 1032 C.O.M., sotto la rubrica "*Elementi di giudizio*", stabilisce che "*Le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 1093…*"; il quale, a sua volta, in ordine ai "*Requisiti*

generali per l'avanzamento degli ufficiali", prevede che "*l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore*… [e che per i]… *gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado*".

4.3 La "*documentazione personale del valutando*", richiamata dall'art. 1032 C.O.M. cit. quale fonte degli "*elementi*" in base ai quali vanno formulati i giudizi di avanzamento, è quella di cui all'art. 1021 C.O.M. *(Documentazione personale)* che "*si compone dei documenti matricolari e dei documenti caratteristici*".

I primi (documenti matricolari) sono individuati dall'art. 1023 C.O.M. *(Documentazione matricolare),* il quale dispone che "*1. La documentazione matricolare registra per ogni militare: a) gli eventi di servizio relativi allo stato giuridico, all'avanzamento e all'impiego; b) gli imbarchi per il personale della Marina militare; c) le campagne di guerra e le missioni militari; d) gli eventi di natura penale e disciplinare; e) la progressione economica; f) le variazioni di stato civile; g) i provvedimenti e gli accertamenti medico-legali; h) le benemerenze, le onorificenze e le ricompense acquisite; i) le specializzazioni e i brevetti; l) i titoli di studio e culturali; m) ogni altro elemento utile ai fini dell'avanzamento e della determinazione degli obblighi e dei diritti degli interessati*"; prevedendo altresì che "*La tenuta, la conservazione, l'iscrizione, la trascrizione, le variazioni, le rettifiche e le cancellazioni inerenti alla documentazione matricolare sono disciplinate nel regolamento*", il quale stabilisce che "*Il servizio matricolare delle Forze armate… individua e acquisisce le notizie curriculari del proprio personale rilevanti per lo stato giuridico, l'avanzamento, l'impiego e il trattamento economico*."(art. 682 TUOM) e regolamenta il "*«documento unico matricolare»: il documento individuale informatico, tenuto ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, riportante i dati matricolari del militare al quale si riferisce"* (artt. da 683 a 687 TUOM), fra cui quelli relativi a "*procedimenti penali, comprendente: 1) il numero del procedimento e gli estremi del reato; 2) l'autorità giudiziaria procedente e la sede della medesima; 3) la specie e gli estremi dei provvedimenti giudiziari adottati*" (art. 685, comma 1, lett. l), TUOM).

I documenti caratteristici sono, invece, previsti dall'art. 1025 C.O.M., il quale stabilisce che "*Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti*

a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici… [e che]*… I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione*". Essi, in particolare, disciplinati in dettaglio dal regolamento (v. artt. da 688 a 699 TUOM), "*hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti*" (art. 688 TUOM).

5. Giova rilevare come la suddetta "*documentazione personale del valutando*" (documenti matricolari e documenti caratteristici), richiamata dall'art. 1032 C.O.M. quale fonte degli "*elementi*" in base ai quali vanno formulati i giudizi di avanzamento, se è necessaria a detta finalità, non è però necessariamente esaustiva per la formulazione dei giudizi di avanzamento di che trattasi.

Infatti, ai fini della completezza ed accuratezza della valutazione, la competente Commissione ha comunque l'obbligo di tenere conto delle ulteriori previsioni del citato art. 1032 C.O.M., che, quali norme di chiusura, oltre a sancire per la Commissione la "*facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che ha o che ha avuto alle dipendenze il valutando*" (comma 3), dispone soprattutto che "*In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare*" (comma 4).

Tali disposizioni, e segnatamente l'ultima, rimettono alla Commissione l'obbligo di assicurare, da un lato, la completezza del quadro istruttorio sotteso al giudizio di avanzamento, e, dall'altro, che il giudizio stesso venga formulato tenendo conto di ogni e qualsiasi "*precedente di carriera*", nessuno escluso; e che di ciò sia data idonea motivazione, il cui obbligo costituisce ormai principio generalissimo dell'azione amministrativa.

Infatti, come noto, secondo l'espresso disposto dell'art. 3, l. n. 241 del 1990 ss.mm.ii., la motivazione deve essere presente in "*ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa… ed il personale… salvo… gli atti normativi e… quelli a contenuto generale*" e "*deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*".

Come è stato ripetutamente affermato, essa "*rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile*" (v. *ex multis* Cons.

Stato, VI, n. 8449/2021).

Questa stessa Sezione ha più volte avuto modo di sottolineare l'importanza dell'assolvimento del "*generale obbligo di motivazione che grava sugli atti amministrativi introdotto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241*", rilevando, in particolare, come la stessa abbia la funzione "*di rendere… ostensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione e, quindi, chiaro ed intellegibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione, al fine di agevolare l'interpretazione degli atti, permettere il sindacato ispettivo e giurisdizionale e favorire la trasparenza dell'azione amministrativa*", e come costituisca perciò "*estrinsecazione del principio di buon andamento, sancito dall'art. 97 della Carta costituzionale, e dei suoi corollari (principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa), codificati dall'art. 1 della richiamata legge sul procedimento amministrativo*" (Sez. contr., deliberazione n. SCCLEG/10/2020/PREV).

Senonché, è proprio sotto questi profili che il d.P.R. oggetto del controllo, e gli atti ad esso presupposti e preliminari (segnatamente il verbale della Commissione, l'approvazione ministeriale dello stesso, la determina di formazione del relativo quadro di avanzamento a scelta) si palesano, a giudizio del Collegio, gravemente carenti e, perciò, viziati.

6. Va in proposito osservato che dal verbale del 20 ottobre 2025 n. 1 della Commissione di vertice della M.M., in atti, risulta come in quella sede l'Ammiraglio ispettore capo (GM) XXX, membro della Commissione, abbia prodotto una relazione ("*che costituisce parte integrante del verbale*") in cui, nell'illustrare i precedenti di servizio dei valutandi, riferiva, nell'ambito degli "*Altri elementi da sottoporre all'attenzione della Commissione*", che "*L'Amm. ispettore XXX a partire dal 20 febbraio 2020 fino al 07 marzo 2020 si è trovato nella condizione di sospensione precauzionale dall'impiego ai sensi dell'art. 915 co. 1 del Codice Ordinamento Militare* [che prevede la sospensione obbligatoria dal servizio del militare soggetto a fermo, ad arresto, a misura cautelare coercitiva limitativa della libertà personale o a misura cautelare interdittiva o coercitiva o una misura di prevenzione provvisoria che impediscano la prestazione del servizio; nel caso di specie, l'Ufficiale di che trattasi era stato attinto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, come risulta dallo stesso allegato n. 3 alla memoria del Ministero della difesa]. *È stato riammesso in servizio dal 7 marzo 2020 per revoca provvedimento restrittivo. Attualmente è imputato in un procedimento a carattere penale presso il Tribunale di Taranto con l'accusa di turbativa d'asta.*

Con un certo rammarico, ma con la coscienza di fare il mio dovere, devo evidenziare che tale situazione in corso potrebbe non essere conciliabile con l'eventualità che l'Amm. XXX possa assumere ruoli apicali presso le maggiori Stazioni Appaltanti della Difesa. Nulla da segnalare per gli altri valutandi".

Dal medesimo verbale n. 1 risulta, altresì, come i componenti della Commissione (con l'eccezione del citato Amm. isp. capo XXX), nell'esprimere i propri giudizi sul candidato XXX (si rammenta che, *ut supra* riportato, giusta l'art. 710 TUOM la votazione per il giudizio di idoneità e la successiva attribuzione del punto di merito ex art. 1058 C.O.M. "*è preceduta, per ciascun ufficiale, da un approfondito esame collegiale delle sue qualità e capacità*" e che la seconda ha luogo "*previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni*"*)*, abbiano esplicitamente (e conformemente) precisato, con chiaro riferimento al processo penale pendente correttamente richiamato dal relatore, come gli stessi giudizi fossero "*non inficiati da provvedimenti già vagliati sotto il profilo giudiziario e disciplinare*".

Ciò senza che, per quanto emerge dal verbale, la Commissione abbia svolto, come avrebbe potuto e dovuto fare, alcun approfondimento istruttorio in proposito (nessun atto o documento risultando essa aver acquisito, e quindi potuto valutare, in ordine ai fatti oggetto della imputazione penale e del relativo procedimento disciplinare); e senza alcuna evidenza documentale che potesse valere a suffragare una siffatta apodittica conclusione (v. la nota 12 marzo 2026 prot. n. 11689 di trasmissione del decreto all'esame del Collegio, ove, *ut supra* riportato, è precisato che quanto al "*processo penale pendente… non sussiste ulteriore documentazione agli atti del procedimento di promozione dalla quale si evince che i giudizi positivi siano stati "non inficiati da provvedimenti già vagliati sotto il profilo giudiziario e disciplinare*").

7. Da quanto precede risulta, dunque, evidente la sussistenza dei vizi di difetto di istruttoria in riferimento a fatti e circostanze rilevanti (la pendenza a carico dell'Ufficiale *de quo* di un processo penale per turbativa d'asta a seguito di rinvio a giudizio), da travisamento ed erronea valutazione dei fatti e, conseguentemente, da difetto e/o insufficienza e/o incongruità della motivazione.

Risulta, infatti, *per tabulas*, come la Commissione fosse stata debitamente e correttamente informata dal relatore, Amm. isp. capo XXX, che il valutando Amm. isp. XXX – colpito,

come sopra rilevato, da misure restrittive personali di natura penale ex art. 915, comma 1, C.O.M. che ne avevano determinato la sospensione obbligatoria dal servizio – fosse in atto imputato in un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Taranto per il reato di turbativa d'asta (*recte* "*Turbata libertà degli incanti in concorso, aggravato, continuato*", art. 353 cpv. e 81, 110, 112 c.p.: v. decreto di sospensione dall'impiego ex art. 951 C.O.M. documento n. 1 allegato alla memoria del Ministero della difesa, nonché decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p. prodotto in adunanza pubblica), condizione che, come correttamente evidenziato dal relatore, "*potrebbe non essere conciliabile con l'eventualità che l'Amm. XXX possa assumere ruoli apicali presso le maggiori Stazioni Appaltanti della Difesa*".

Quest'ultima notazione appare, a giudizio del Collegio, tanto più rilevante – e, perciò, meritevole di specifica (istruttoria e susseguente) valutazione da parte della Commissione – in quanto risulta pienamente in linea col ricordato quadro normativo (che, come *supra* ricordato, all'art. 1032 C.O.M. impone che i giudizi di avanzamento degli ufficiali tengano conto del possesso, "*in modo eminente*" per generali ed ammiragli, "*dei particolari requisiti previsti dall'articolo 1093*", e, dunque, "*requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado*"); *a fortiori* per la considerazione che la particolare fattispecie delittuosa di che trattasi (art. 353 c.p.), essendo atta a pregiudicare la posizione dell'operatore economico, determinandone l'esclusione – automatica (in caso di condanna definitiva: v. art. 94, comma 1, lett. b), decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) o non automatica (in caso anche solo di provvedimenti cautelari e/o di richiesta di rinvio a giudizio ex art. 407-*bis* c.p.p. o di decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p.: v. art. 96, comma 1, lett. e) e art. 98, comma 3, lett. g) ed h), e comma 6, d.lgs. n. 36/2023) – dalle procedure relative agli appalti pubblici, non può non essere debitamente considerata e valutata con riferimento alla valutazione di promozione dell'Ufficiale che sia stato, e vieppiù, possa, con ancora maggiori responsabilità, essere chiamato a presiedere a quelle stesse procedure.

In proposito giova rilevare come, a proposito della rilevanza della pendenza di un procedimento penale a carico per turbativa d'asta in ordine alla valutazione delle capacità morali e professionali di un operatore economico, sia stato recentemente ritenuto – con *iter* logico argomentativo che non può non trovare ingresso, *mutatis mutandis*, anche nel caso di specie – che il rinvio a giudizio per tale reato possa costituire motivo di esclusione

quale grave illecito professionale se integrato dalla perdurante posizione apicale e dai poteri di rappresentanza del soggetto coinvolto nella sottoscrizione degli atti di gara, giacché il rinvio a giudizio per turbativa d'asta di un soggetto apicale o con poteri di rappresentanza, pur non determinando di per sé alcun automatismo espulsivo (come invece nel caso di condanna definitiva: v. art. 94, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023), ben può configurare un grave illecito professionale (artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. n. 36/2023) ove sia integrato da ulteriori elementi concreti che radichino un giudizio prognostico di inaffidabilità, come la persistente ingerenza operativa da parte del medesimo soggetto (TAR Veneto, I, n. 179/2026).

8. Va, altresì, soggiunto come la rilevanza della pendenza penale di che trattasi, e la conseguente necessità di una specifica valutazione e motivazione in merito, è resa ancor più pregnante dal fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, la pendenza penale *de qua* non deriva dalla mera "imputazione" (i.e. dalla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M.: v. artt. 60 e 407-*bis* c.p.p.), ma è conseguenza del rinvio a giudizio pronunciato il 15 settembre 2023 dal giudice ex art. 429 c.p.p. all'esito dell'udienza preliminare, previo contraddittorio con la difesa dell'imputato; e, dunque, non della sola prospettazione accusatoria, bensì del primo concreto vaglio del compendio probatorio operato dal giudice, nel contraddittorio delle parti.

Ma vi è di più, giacché, nel caso di specie, il vaglio del giudice dell'udienza preliminare (g.u.p.) è oltremodo rilevante in quanto, in concreto, intervenuto nel vigore delle modifiche apportate al codice di rito penale dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), e, dunque, nel quadro di maggior rigore da esse derivanti in ordine all'esercizio dell'azione penale.

Invero, premesso che, ex art. 424 c.p.p., all'esito dell'udienza preliminare conseguente alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M. "*il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio*", va rilevato che l'art. 425 c.p.p. stabilisce quando il g.u.p. debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere (n.l.p.) piuttosto che emettere decreto che dispone il giudizio, e che tale disposizione è stata, nel tempo, oggetto di numerose modifiche che hanno sottoposto il rinvio a giudizio a condizioni via via sempre più stringenti, correlativamente ampliando i presupposti giuridici e fattuali in presenza dei quali il g.u.p. stesso è tenuto ad adottare una sentenza

di n.l.p. e, dunque, a non consentire il prosieguo dell'azione penale.

In particolare, se originariamente l'art. 425 c.p.p. imponeva la pronuncia di una sentenza di n.l.p., tra l'altro, "*quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato*", e se un primo intervento legislativo (legge 10 aprile 1993, n. 105) si era limitato ad espungere l'aggettivo "*evidente*" (con l'intento di mitigare il livello di inferenza probatoria atta a precludere il prosieguo dell'azione penale, e perciò il rinvio a giudizio dell'imputato), successivamente è stato introdotto nello stesso art. 425 c.p.p. il comma terzo, a mente del quale il g.u.p. pronuncia sentenza di n.l.p. "*anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio*" (l. n. 479/1999); e, infine, l'art. 23 d.lgs. n. 150/2022 (cd. riforma Cartabia), entrato in vigore il 30 dicembre 2022, ha modificato il citato terzo comma sostituendo le parole "*risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio*" con le parole "*non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna*", subordinando il rinvio a giudizio ad una valutazione del compendio probatorio particolarmente rigorosa e imponendo il non luogo a procedere ove tale valutazione prognostica non dia esito *ragionevolmente* "infausto" per l'imputato.

Orbene, poiché risulta *per tabulas* che il decreto che dispone il giudizio dell'Ufficiale *de quo* sia stato emesso dal g.u.p. del Tribunale di Taranto in data 15 settembre 2023, e dunque nel pieno vigore del nuovo testo dell'art. 425 c.p.p., è evidente come il giudice abbia valutato che il compendio probatorio (gli "*elementi acquisiti*") a carico, fra l'altro, del XXX consenta di "*formulare una ragionevole previsione di condanna*".

Cosicché, la pregnanza dell'elemento costituito dalla pendenza penale *de qua* ai fini del giudizio di avanzamento – e la conseguente esigenza che tale pendenza (e le condotte contestate che ad esso hanno dato luogo) fosse oggetto di adeguato accertamento sul piano istruttorio e di congrua e motivata ponderazione e valutazione – risulta non solo confermata, ma vieppiù rafforzata.

9. E' appena il caso di evidenziare che, diversamente da quanto paventato dall'Amministrazione nelle proprie difese, la rilevanza della pendenza penale di cui trattasi ai fini del giudizio di avanzamento dell'Ufficiale in discorso non trova confutazione nella modifica, ad opera dell'art. 7, comma 1, l. n. 114/2024, a decorrere dal

25 agosto 2024, dell'art. 1051, comma 2, lett. a), C.O.M., che, a fronte della originaria previsione (a mente della quale "*Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare: a) rinviato a giudizio … per delitto non colposo*"), prevede oggi che "*Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare: a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa*".

È evidente, infatti, che l'espunzione della pendenza di un giudizio per responsabilità penale dolosa dal novero delle condizioni per ciò solo e formalmente ostative alla stessa valutazione per l'avanzamento (*rectius* all'inserimento nell'apposita aliquota di avanzamento, che ex art. 1050 C.O.M., *ut supra* rilevato, è *conditio sine qua non* per la valutazione: "*L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, la cui formazione è disciplinata dall'articolo 1053.*") non rende la suddetta pendenza penale *sic et simpliciter* irrilevante (ostandovi la espressa previsione ex art. 1032, comma 4, C.O.M. cit. secondo cui "*In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare*"); e, pertanto, non preclude, anzi al contrario sottende, l'esigenza che tale pendenza (e le condotte in quella sede ascritte al valutando) sia oggetto di adeguata valutazione da parte della competente Commissione, quale elemento che deve necessariamente concorrere alla verifica del possesso dei richiesti "*requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado*" che un generale o ammiraglio deve palesare "*in modo eminente*".

10. Orbene, nonostante quanto precede, non solo la Commissione non ha inteso svolgere, come avrebbe potuto e dovuto fare, alcun approfondimento istruttorio in proposito, ma, vieppiù, i componenti della stessa (eccetto il relatore) hanno concluso apoditticamente, e in difetto di qualsiasi emergenza istruttoria che potesse valere a supportare una siffatta conclusione, come i propri giudizi sull'Ufficiale fossero "*non inficiati da provvedimenti già vagliati sotto il profilo giudiziario e disciplinare*".

Risultano, perciò, confermati il difetto di istruttoria, il travisamento e l'erronea valutazione, e, conseguentemente, il difetto e/o l'insufficienza e/o l'incongruità della

motivazione, come prospettate in sede di deferimento.

10.1 In particolare, va in proposito rilevato come l'assunto per cui la Commissione avrebbe avuto a disposizione, e avrebbe esaminato, tutta la documentazione inerente alla vicenda penale, non è rimasto soltanto privo di ogni conforto probatorio, ma deve ritenersi, in concreto, positivamente confutato dal compendio documentale acquisito dal Collegio anche in esito al contraddittorio con l'Amministrazione, le cui difese a ben vedere confermano tale conclusione.

Va, al riguardo, anzitutto, richiamato, ancora una volta, ciò che la stessa Amministrazione ha inteso precisare in sede di ripresentazione del d.P.R. in esame (v. *supra*, punto n. 4 del "FATTO"), allorché, in relazione alle carenze documentali già segnalate dall'Ufficio di controllo in sede di restituzione del provvedimento, aveva evidenziato, circa "*gli atti valutati dalla Commissione…*", che "*come previsto dall'articolo 1032 del C.O.M., i componenti della Commissione esprimono i propri giudizi sulla base degli elementi risultanti dalla "documentazione personale del valutando" (c.d. "documentazione caratteristica")…* [i quali]*… sono gli unici "elementi materiali" a supporto delle valutazioni fatte dai componenti della Commissione…*"; che "*a fronte del processo penale pendente… non sussiste ulteriore documentazione agli atti del procedimento di promozione dalla quale si evince che i giudizi positivi siano stati "non inficiati da provvedimenti già vagliati sotto il profilo giudiziario e disciplinare*".

La lettura del verbale della Commissione conferma come la stessa abbia solo "*proceduto all'esame degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare indicata dall'art. 1032…* [come *supra* rilevato, ex art. 1021 C.O.M. la documentazione personale dei militari "*si compone dei documenti matricolari e dei documenti caratteristici*", su cui v. gli artt. 1023 e 1025 C.O.M. cit.] *tenendo conto delle ricompense con riguardo alle relative motivazioni*".

Di contro – e, ribadendo, in palese violazione dell'art. 1032 C.O.M. che, come già *supra* ricordato, stabilisce che "*in ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare*" – nessuna ulteriore acquisizione documentale risulta effettuata e nessun ulteriore altro atto risulta esaminato, in particolare, per quanto qui rileva, in ordine a quanto riportato circa la vicenda penale nella relazione dell'Amm. XXX, costituente "*parte integrante del verbale*" ma riguardo al cui contenuto l'unica notazione che la Commissione si è premurata di segnalare è quella che "*dalla stessa si evince che il sopracitato Ammiraglio ispettore Capo ha attribuito all'Ammiraglio XXX un voto*

diverso da quello espresso dagli altri Membri della Commissione".

Risulta, *per tabulas*, dalle stesse produzioni documentali operate dall'Amministrazione, unitamente alle difese scritte e in sede di adunanza pubblica (v. *supra*, punti nn. 8 e 9 del "FATTO"), come la documentazione matricolare dell'Ufficiale in discorso si limitasse a riportare la pregressa "*sosp. impiego per motivi penali*", con la relativa durata, senza altre indicazioni (per quanto è dato rilevare, nemmeno quelle, pur minimali, indicate dall'art. 685 TUOM: "*l) procedimenti penali, comprendente: 1) il numero del procedimento e gli estremi del reato; 2) l'autorità giudiziaria procedente e la sede della medesima; 3) la specie e gli estremi dei provvedimenti giudiziari adottati.*").

Non consta, dunque, alcuna acquisizione (e conseguente esame) degli atti penali che possa aver consentito alla Commissione di apprezzare la consistenza e rilevanza, ai fini delle valutazioni di sua competenza, delle condotte oggetto dell'imputazione (imputazione, si rammenta, già positivamente vagliata dal g.u.p.).

Né vi è alcun riscontro che la Commissione avesse la disponibilità del decreto che dispone il giudizio, la quale non può *sic et simpliciter* desumersi dai flussi documentali fra articolazioni organizzative "altre" e, dunque, dalla disponibilità che del decreto stesso avesse altra articolazione dell'Amministrazione della difesa (segnatamente Ufficio generale affari legali dello Stato Maggiore M.M. o la Direzione generale per il personale militare del Ministero: v. allegato n. 4 alla memoria*).*

Destituito di fondamento, e comunque di inferenza probatoria su quanto ne occupa, è, poi, l'assunto secondo cui, come sostenuto dall'Amministrazione, la disponibilità del documento in questione da parte della Commissione dovrebbe ricavarsi dalla relazione organizzativa di quest'ultima rispetto allo Stato maggiore M.M.

Non trova, infatti, riscontro la dipendenza funzionale della Commissione di vertice dal Capo di stato maggiore M.M. adombrata dall'Amministrazione nelle difese scritte e ancor più in quelle orali (v. *supra*). Sia perché, in realtà, la legge si limita a stabilire che le Commissioni di vertice sono "*costituite presso ciascuna Forza armata*" e sono "*convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa*", il quale ne assume la presidenza, con la vice presidenza del Capo di stato maggiore di Forza Armata (v. artt. 1035 e 1036 C.O.M.), senza indicare alcun vincolo di dipendenza gerarchica o funzionale, che risulterebbe peraltro distonico rispetto alla ontologica autonomia valutativa di ogni

commissione di avanzamento (come anche confermato dalle incompatibilità previste dall'art. 1034 C.O.M.). Sia perché la circostanza che, per effetto delle disposizioni organizzative, l'Ufficio Commissioni di Avanzamento Ufficiali M.M. - MARICAU operi "*alle dirette dipendenze del CSMM, quale Ufficio di supporto alle Commissioni di avanzamento*" (v. allegato n. 2 alla memoria) non vale di per sé a dimostrare la disponibilità da parte di tale mero "*ufficio di supporto*" (e, dunque, *a fortiori* da parte della Commissione stessa) di un documento (il decreto che dispone il giudizio) di cui è dimostrato il possesso, circa due anni prima, da parte di altro e ben diverso ufficio dello Stato maggiore M.M. (Ufficio generale affari legali), che risulta peraltro (v. allegato n. 4 alla memoria) averlo trasmesso – per il seguito di competenza – al Ministero, segnatamente alla Direzione generale per il personale militare (il cui Direttore generale, contrariamente a quanto dedotto nell'adunanza pubblica dall'Amministrazione, non interviene in tutte le commissioni di avanzamento, ma partecipa a quelle ordinarie, competenti per l'avanzamento degli ufficiali aventi grado fino a maggiore e corrispondenti, e non invece a quelle di vertice, come risulta dagli artt. 1046 e 1034, 1036, 1038 e 1041 C.O.M. e come conferma la lettura del verbale n. 1).

In realtà, a ben vedere, l'Amministrazione ha dovuto comunque dare atto che, al di là delle relazioni organizzative che esisterebbero fra Commissione e Stato maggiore M.M. e dell'intercorso flusso documentale (v. *supra*), gli atti penali (almeno quelli diversi dalla documentazione esibita, i.e. la comunicazione relativa alla misura cautelare richiamata nel decreto di sospensione dall'impiego, v. allegato n. 1 alla memoria; il decreto che dispone il giudizio, sulla cui effettiva disponibilità da parte della Commissione vedasi quanto precede) non erano tra gli atti e i documenti esaminati dalla Commissione (cfr. "*Nel fascicolo non troverete il procedimento penale perché quello non c'è, ma posso garantire che tutte le carte sono state girate per lo Stato maggiore e ci sono le lettere che sono andate a Persomil e sono tornate, e non solo…" cit.).*

10.2 È, peraltro, appena il caso di aggiungere che, quando pure fosse stato utilmente dimostrato che la Commissione aveva la disponibilità (e aveva, quindi, potuto esaminare il contenuto) del decreto che dispone il giudizio recante il capo di imputazione, la circostanza, lungi dal confutarla, confermerebbe piuttosto la dedotta illegittimità del d.P.R. in esame (e dei relativi atti presupposti e preliminari), dal momento che

risulterebbe a maggior ragione inspiegabile e priva di giustificazione (a fronte del tenore del capo di imputazione, già vagliato dal g.u.p., inequivoco nell'indicare le condotte addebitate all'Ufficiale ed il ruolo allo stesso ascritto nel contestato concorso aggravato nel reato di turbativa d'asta in ordine agli appalti dell'Arsenale di Taranto della M.M. di cui era Direttore) l'apodittica conclusione dei componenti della Commissione che i propri giudizi fossero "*non inficiati da provvedimenti già vagliati sotto il profilo giudiziario e disciplinare*"; la quale *ictu oculi* suppone un vaglio asseritamente già svolto *aliunde* con esito favorevole al valutando e che invece non ricorreva, poiché: (a) sotto il "*profilo giudiziario*" la vicenda era ancora *sub iudice*, e proprio per effetto del vaglio operato dal giudice per le indagini preliminari in termini sfavorevoli all'Ufficiale; (b) sotto il "*profilo disciplinare*" nessun vaglio delle condotte aveva avuto luogo, avendo l'Amministrazione rinviato lo stesso ai sensi dell'art. 1393 C.O.M. (v. allegato n. 3 alla memoria).

Né può seguirsi l'Amministrazione allorché opina, con argomento invero suggestivo ma non per questo convincente, che l'espressione "*già vagliati*" debba considerarsi solo una imprecisione lessicale, con cui i membri della Commissione avrebbero "*voluto intendere come il loro giudizio non fosse inficiato in quanto i provvedimenti giudiziari e disciplinari a carico del valutando risultano già essere stati vaglia*ti *e, pertanto, tenuti in debita considerazione ai fini del predetto giudizio*" (v. memoria), e che perciò "*probabilmente è una dizione atecnica*" (v. adunanza pubblica).

Infatti, in disparte che non si vede come i membri della Commissione avrebbero potuto tenere "*in debita considerazione*" provvedimenti giudiziari e disciplinari non acquisiti e in parte addirittura non esistenti (v. *supra*), va in proposito ricordato come il primo e fondamentale criterio di interpretazione sia quello letterale, in ragione del quale non può attribuirsi alle espressioni "*altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*" (cfr. art. 12 Preleggi).

Anche in giurisprudenza è *jus receptum* "*che il significato letterale costituisce criterio prioritario dell'operazione interpretativa… La dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, … esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico inteso ad evidenziare significati inespressi e impliciti… (ex plurimis. Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2021, n. 5970). L'interpretazione letterale è quella che attiene al significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2022 n.*

3452)" (Cons. Stato, IV, n. 9165/2022).

Sulla scorta di tali direttive ermeneutiche – e considerato che il livello apicale dei componenti della Commissione di vertice consente di escludere un utilizzo del lessico men che avvertito ipotizzato nelle difese scritte e orali dell'Amministrazione – si deve, dunque, escludere che all'avverbio "*già*" (tanto più se unito al participio passato "*vagliati*") possa attribuirsi un significato diverso da quello suo proprio, che è quello di indicare che, nel momento in cui si parla, un fatto è ormai compiuto o è accaduto.

Se così è, allora l'espressione "*non inficiati da provvedimenti già vagliati sotto il profilo giudiziario e disciplinare*" – che è di fatto l'unica (seppur palesemente incongrua) motivazione in ordine alla (ir)rilevanza della vicenda penale ai fini del positivo giudizio di avanzamento – se non è il frutto di un plateale travisamento dei fatti, atto a confermare la dedotta grave carenza di istruttoria (e, di conseguenza, di valutazione e motivazione) su un elemento rilevante, palesa un'apodittica ed immotivata svalutazione (operata per di più senza una previa puntuale cognizione dei fatti conseguente ad un'adeguata istruttoria) di un elemento il cui compiuto accertamento prima, e la cui ponderata valutazione dopo (del che la motivazione avrebbe dovuto dare conto ex art. 3 l. n. 241/1990 come *supra amplius* ricordato), non avrebbe potuto e dovuto essere tralasciato; tanto più in considerazione del già più volte ricordato criterio secondo cui "*In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare*" (v. art. 1032 C.O.M.).

10.3 Resta, perciò, conclusivamente confermata la sussistenza del dedotto vizio di difetto di istruttoria in riferimento a fatti e circostanze rilevanti, di travisamento ed erronea valutazione, nonché, conseguentemente, di difetto di motivazione.

Ciò tanto più alla luce della stessa giurisprudenza amministrativa richiamata nelle difese dell'Amministrazione, la quale, premesso che "*è indubbio che la ricorrenza di una condanna penale nel profilo di un candidato costituisca un serio profilo di criticità…"* (il che, *mutatis mutandis*, è parimenti predicabile di un giudizio pendente a seguito di rinvio a giudizio, peraltro adottato nel vigore del novellato art. 425 c.p.p., e per di più dopo la pregressa applicazione nell'ambito dello stesso p.p. di misura cautelare degli arresti domiciliari) ha ricordato che "*in sostanza, la linea giurisprudenziale (che la sezione condivide) è quella che afferma la necessità di una motivazione… nella quale siano esplicitati gli elementi che hanno*

determinato un giudizio positivo nonostante tale vicenda penale" (Cons. Stato, II, 9819/2024).

11. In conclusione, per le considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che il decreto in esame non sia conforme a legge, e, pertanto, non possa essere ammesso al visto e alla conseguente registrazione.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ricusa il visto e la conseguente registrazione del provvedimento.

Il Relatore

Nicola Bontempo
(firmato digitalmente)

Il Presidente

Manuela Arrigucci
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 5 giugno 2026

Il Dirigente

Francesca Pluchinotta Palmeri
(firmato digitalmente)